

COMUNE DI BERGAMO

Direzione urbanistica, edilizia privata, SUEAP

Pianificazione urbanistica ed attuativa, politiche della casa

Ufficio di piano

APPROVAZIONE D.C.C. n. 50 del 11/05/2021

DPI0b

PIANO DELLE REGOLE

DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE



COMUNE DI BERGAMO

RETICOLO IDRICO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

D.G.R. n. X/4229 del 23 ottobre 2015



In collaborazione con



Giugno 2016

Revisione n. 2 – Novembre 2017

GRUPPO DI LAVORO

rif. Accordo di Collaborazione n. I 41198 P.G., n. 138 Reg. Settore del 13/06/2003

ing. Diego Finazzi

Comune di Bergamo

arch. Nicola Cimmino

Comune di Bergamo



dr. Giovanni Giupponi

Consorzio di Bonifica Media Pianura
Bergamasca

sig. Riccardo Marengoni

Consorzio di Bonifica Media Pianura
Bergamasca



ing. Giovanni Filippini

EST s.r.l. (incaricata da C.B.M.P.B.)

ing. Francesca Bertuletti

EST s.r.l. (incaricata da C.B.M.P.B.)

ing. Giovanni Sonzogni

EST s.r.l. (incaricata da C.B.M.P.B.)

ing. Alberto Fara

EST s.r.l. (incaricata da C.B.M.P.B.)



INDICE

0. PREMESSE.....	1
1. OGGETTO DELLE NORME	1
2. DEFINIZIONI	1
3. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
4. COMPETENZE.....	7
5. DIMENSIONAMENTO FASCE DI RISPETTO	9
5.1 INDICAZIONI GENERALI	9
5.2 RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E MINORE.....	11
5.3 RETICOLO IDRICO CONSORTILE	12
6. REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA'	13
ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO	13
6.1 RETICOLO IDRICO PRINCIPALE	13
6.2 RETICOLO IDRICO MINORE	14
6.3 CORSI IDRICI DI COMPETENZA CONSORTILE.....	17
(RIF. ALLEGATO C).....	17
6.4 CORSI IDRICI NEL PARCO DEI COLLI.....	22
7. GESTIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL RETICOLO IDRICO, PROCEDURE AUTORIZZATIVE E CANONI DI POLIZIA IDRAULICA.....	24
7.1 GESTIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE	25
7.2 GESTIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL RETICOLO IDRICO CONSORTILE.....	25
7.3 GESTIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE ..	28
8. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI.....	31
8.1 SCARICHI IN RETICOLO IDRICO PRINCIPALE.....	32
8.2 SCARICHI IN RETICOLO IDRICO CONSORTILE E MINORE	32
9. INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA SUI RETICOLI IDRICI MINORE E CONSORTILE.....	34
10. MODALITA' DI REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI SUI RETICOLI IDRICI MINORE E CONSORTILE.....	35

0. PREMESSE

Il presente documento integra e sostituisce quanto precedentemente sottoposto a valutazione di STER (rif. parere prot. AD06.2009.0004555 del 11/06/2009 e comunicazione prot. AE02.2011.0006301 del 26/07/2011) alla luce degli aggiornamenti normativi nel frattempo introdotti da Regione Lombardia in ultimo costituiti dalla D.G.R. n. X/4229 del 23 ottobre 2015.

1. OGGETTO DELLE NORME

Le presenti norme tecniche definiscono le regole e le condizioni che devono essere rispettati nella gestione delle attività all'interno delle fasce di rispetto sia dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore definito dall'Amministrazione Comunale nel territorio di sua competenza che del Reticolo Consortile definito dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, ai sensi della D.G.R. n. X/4229 del 23 ottobre 2015 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica" che ha sostituito integralmente e le precedenti ed i successivi atti modificativi ed integrativi emanati in materia da Regione Lombardia.

2. DEFINIZIONI

Agli effetti delle presenti norme, ai termini tecnici utilizzati vengono attribuiti i significati ripresi nelle seguenti definizioni:

- a) **Reticolo Idrico Principale:** si intende l'elenco dei corsi d'acqua riportato nell'allegato "A" alla D.G.R. n. X/4229 del 23 ottobre 2015 "Individuazione del reticolo idrico principale".
- b) **Reticolo Idrico Minore:** si intende, ai sensi della D.G.R. n. X/4229 del 23 ottobre 2015, il reticolo idrografico costituito da tutti i corsi d'acqua che non appartengono al reticolo idrico principale, al reticolo di competenza dei consorzi di bonifica e che non siano canali privati. In particolare rientrano nel Reticolo Minore - definito per

esclusione secondo quanto sopra riportato - i corsi d'acqua appartenenti al demanio idrico.

L'esclusione di corsi d'acqua dal reticolo di competenza comunale dovrà essere adeguatamente motivata e potrà comunque avvenire solo nel caso in cui gli stessi non presentino le caratteristiche di corso d'acqua pubblico ai sensi della normativa soprarichiamata.

È consentito all'Amministrazione Comunale escludere dal Reticolo Minore corsi d'acqua aventi le suddette caratteristiche supportando la scelta con adeguate motivazioni e giustificazioni tecniche. Allo stesso modo è consentito includere corsi d'acqua ritenuti di particolare valenza idraulica e/o paesaggistica.

- c) **Reticolo di Bonifica:** si intende l'elenco dei corsi d'acqua riportato nell'allegato "C" alla D.G.R. n. X/4229 del 23 ottobre 2015 "Individuazione del reticolo dei corsi d'acqua (canali di bonifica) gestiti dai Consorzi di Bonifica", eventualmente integrato con ulteriori corsi riconducibili alla rete di bonifica identificata che dovessero emergere in fase di approfondimento d'indagine nella definizione dei reticoli minori comunali (sarà cura dei Consorzi suddetti provvedere a comunicare tale integrazione agli uffici regionali e comunali per i necessari adempimenti).

A tale reticolo appartengono tre differenti tipologie di corsi d'acqua:

- canali di bonifica idraulica realizzati dai Consorzi di Bonifica con finanziamenti pubblici o privati;
- canali privati, gestiti da Consorzi di Bonifica o da Compagnie private, per uso promiscuo;
- corsi demaniali che erano stati iscritti nell'elenco delle acque pubbliche.

- d) **Fascia di rispetto:** è definita come una porzione di territorio nell'intorno dei corsi d'acqua da tutelare, all'interno della quale ogni tipo di attività è normata ai sensi del presente regolamento, misurata dalla sommità della sponda incisa del corso d'acqua per entrambe le sponde o, in caso di presenza di argini in rilevato, dal piede arginale esterno (per maggiori dettagli si vedano gli schemi di cui al cap. 5) .

- e) **Demanio idrico:** ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, «appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...». Pertanto fanno parte del Demanio Idrico tutte le acque

superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144. comma 1, D.Lgs. n. 152/2006). Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla Pubblica Amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla Pubblica Amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di **titolarità dei privati** concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riportano nel seguito i principali riferimenti normativi in materia di polizia idraulica e di gestione delle acque pubbliche.

- **Codice Civile (artt.822 e ss.cc.).**
- **L. 20 marzo 1865, n. 2248 (Allegato F)** “Legge sulle opere pubbliche”.
- **R.D. 25 luglio 1904 n. 523:** “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, principale riferimento per le definizioni di acque pubbliche e di attività vietate o soggette a restrizione.
- **R.D. n. 368/1904** “Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei

terreni paludosi”, il quale regola le attività di polizia idraulica per i canali e le opere di bonifica, attualmente di competenza dei Consorzi di Bonifica.

- **R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775** “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e successiva **D.G.R. del 25/07/86, n. 4/12028** “Determinazione, in applicazione dell’art. 1 quater Legge 8 agosto 1985, n. 431 dei corsi d’acqua classificati pubblici, ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, esclusi in tutto o in parte, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, dal vincolo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 imposto in forza dell’art. 1, lett. C, Legge 8 agosto 1985, n. 431”, per l’identificazione di fiumi, torrenti e corsi d’acqua classificati pubblici.
- **R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338** “Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali”.
- **R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669** “Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica”.
- **L. 16 maggio 1970, n. 281** “Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario”.
- **D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616** “Attuazione della delega di cui all’art.1 della legge 22 luglio 1975, n.382”.
- **L. 5 gennaio 1994, n. 37** “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”.
- **L. 15 marzo 1997, n. 59** “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”.
- **Piano di Assetto Idrogeologico e successivo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali dell’Autorità di Bacino del Fiume Po**, adottato con deliberazione n. 26/97 dell’11 dicembre 1997, per l’identificazione delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico principale.

- **D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112** “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59”.
- **D.P.R. 18 febbraio 1999**, n. 238 “Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n.36 in materia di risorse idriche”.
- **D.G.R. n. 47310 del 1999** che fornisce indicazioni alle Strutture del Territorio della Regione Lombardia per la redazione degli elenchi dei corsi d’acqua che costituiscono il reticolo idrico principale, sui quali la Regione stessa eserciterà funzioni di polizia idraulica.
- **L.R. 1/2000** “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”, citata nel titolo della D.G.R. 7/7868, che ha decretato il conferimento delle funzioni di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore ai Comuni. Con successive D.G.R. di ottobre e novembre 2000 è stata approvata proposta di riparto delle risorse finanziarie e umane agli enti locali.
- **D.P.C.M. 24 maggio 2001** “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Po”.
- **L.R. 2 aprile 2002 , n. 5** “Istituzione dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)”.
- **L.R. 12 dicembre 2003, n. 26** “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”.
- **D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004** “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, c.m.i., individua i beni da tutelare in quanto di rilevante valore storico e/o paesaggistico.
- **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152** “Norme in materia ambientale”.
- **D.D.G. 3 agosto 2007 – n. 8943** “Linee guida di polizia idraulica”, che fornisce indicazioni in merito all’applicazione delle norme di polizia idraulica al demanio idrico compreso nel territorio regionale.
- **D.G.R. n. 8/5774 del 31 ottobre 2007** “Introduzione del canone ricognitorio per i fondi interclusi e del canone per uso agricolo – Modifica alle dd.g.r. nn. 7868/2002

e 13950/2003 in materia di determinazione del reticolo idrico principale”, che ha modificato le precedenti D.G.R. relativamente ad alcune voci sui canoni regionali di polizia idraulica ed ha prorogato i termini di definizione del reticolo idrico minore da parte dei Comuni al 31/12/2008.

- **L.R. n. 31/2008** “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, ove sono fornite indicazioni sul coordinamento dei rapporti Consorzio – Compagnie per le attività di gestione e manutenzione di parte della rete consortile, affidata alle Compagnie stesse. Nella L.R. viene anche affermato che la Giunta Regionale individua il reticolo idrico di competenza consortile ed approva il regolamento di polizia idraulica. Fino all’entrata in vigore di tale regolamento, vengono applicate le disposizioni di cui al R.D. n. 368/1904 – titolo VI.
- **D.G.R. 8/8127 del 01 ottobre 2008**, che ha aggiornato l’elenco dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico principale.
- **L.R. 29 giugno 2009, n. 10** “Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale”.
- **Regolamento Regionale n. 3 del 08/02/2010** “Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell’art. 85, comma 5, della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 ‘*Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo*’ che ha definito le norme di tutela del reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica.
- **D.G.R. 9/1001 del 15/12/2010**, che ha ridefinito la rete dei corsi d’acqua principali di competenza dell’AIPO e di Regione Lombardia.
- **D.G.R. n. IX/2762 del 22/12/2011**: “Semplificazione dei canoni di polizia idraulica e riordino dei reticoli idrici”.
- **L.R. 1 febbraio 2012, n.1** “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”.
- **L.R. n. 4/2012** "Norme per la valorizzazione del patrimonio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico - edilizia" che prevede alla PARTE SECONDA

"Ulteriori disposizioni in materia urbanistico-edilizia", art. 13 'Valutazione ambientale dei piani', le nuove norme procedurali relative.

- **D.G.R. n. IX/4287 del 25/10/2012:** "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica".
- **D.G.R. X/883 del 31 ottobre 2013** "Reticoli idrici regionali e revisione canoni di occupazione delle aree del demanio idrico".
- **D.G.R. X/2591 del 31 ottobre 2014** "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica".
- **D.G.R. n. X/4229 del 23 ottobre 2015** "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica", che ha integralmente sostituito le precedenti D.G.R in materia.
- **L.R. 15 marzo 2016, n. 4** "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua".
- **D.G.R. X/70213 del 9 ottobre 2017** "L.R. 31/2008, art. 85 – Demanio Regionale - Approvazione del regolamento consortile di polizia idraulica del consorzio di bonifica della media pianura bergamasca".

4. COMPETENZE

La D.G.R. VII/7868/2002 e successive modificazioni definiva una serie di competenze in termini di gestione del reticolo idrico di Regione, Amministrazioni Comunali, Comunità Montane e Consorzi di Bonifica. In particolare, la delibera stabiliva, con decorrenza 15/02/2002, il trasferimento delle funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore e le funzioni relative alla manutenzione dei corsi d'acqua appartenenti alla classificazione di cui al cap. 2.

Tali funzioni sono confermate ai sensi di quanto stabilito dalle successive Deliberazioni in ultimo costituita dalla nuova D.G.R. n. X/4229 del 23 ottobre 2015 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica".

In particolare, le competenze in esame possono essere riassunte in tre categorie così sinteticamente classificate:

- **Urbanistiche:** riguardano la mappatura dei corsi d'acqua, la definizione delle fasce di rispetto e la relativa regolamentazione urbanistica ed edilizia, mediante norme tecniche attuative;
- **Manutentive:** riguardano gli interventi di manutenzione ordinaria e di pronto intervento;
- **Amministrative:** riguardano il rilascio di concessioni, applicazione e riscossione dei canoni di polizia idraulica.

Spetta a Regione Lombardia, attraverso l'allegato A alla D.G.R. n. X/4229 del 23 ottobre 2015 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica", la definizione dei corsi appartenenti al Reticolo Idrico Principale ed attraverso l'allegato C quelli appartenenti alla Rete Consortile.

L'identificazione del Reticolo Idrico Minore da parte dell'Amministrazione Comunale deve essere effettuata per esclusione dei tratti appartenenti al Reticolo Idrico Principale (RIP), di quelli appartenenti al Reticolo Idrico di Bonifica (RIB) e di quelli privati.

L'Amministrazione Comunale ha il compito di acquisire all'interno dello strumento urbanistico i tracciati e le fasce di rispetto su tutta la rete idrografica, comprese quelle Principale e Consortile, così come sopra definite.

Le attività manutentive ed amministrative sono di competenza dell'organo istituzionale cui è demandata l'identificazione del relativo reticolo: spettano pertanto alla Regione Lombardia la manutenzione ed il rilascio di concessioni per i corsi appartenenti al Reticolo Idrico Principale, al Consorzio di Bonifica per il Reticolo Idrico Consortile, al Comune di Bergamo per il Reticolo Idrico Minore.

Per quanto attiene il reticolo di bonifica, è opportuno precisare che non tutto il reticolo è di proprietà e o in gestione al Consorzio di Bonifica, ciò deve risultare da atti sottoscritti con il Consorzio, trascritti e dunque pubblicamente leggibili.

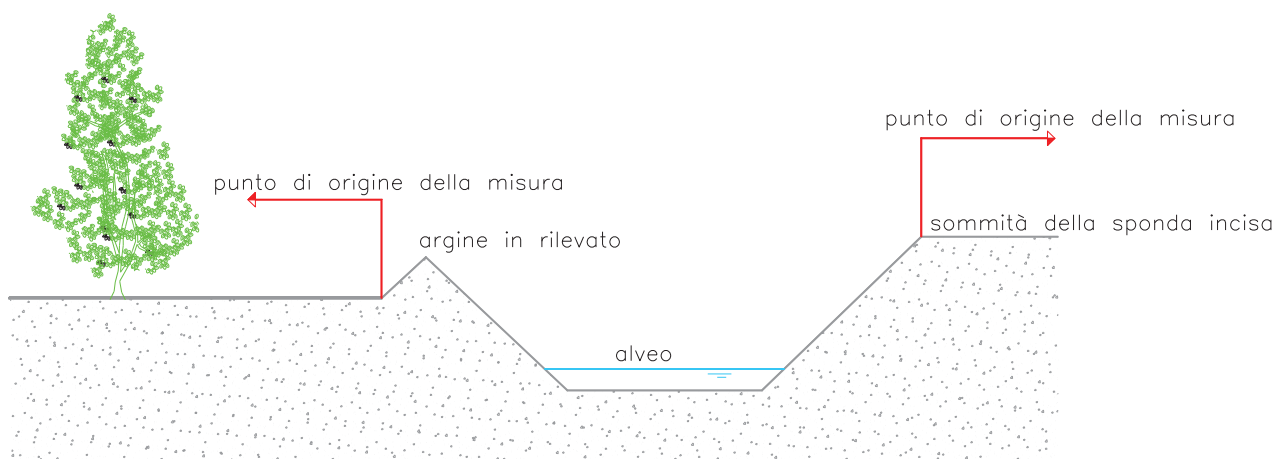
Nell'ambito dei corsi idrici di competenza di Consorzio di Bonifica, la L.R. 31/2008 riconosce l'autonomia e le funzioni dei preesistenti Consorzi di irrigazione e Consorzi di miglioramento fondiario operanti all'interno dei comprensori di bonifica; a questi viene imposto l'obbligo di rispettare previsioni e imposizioni del piano comprensoriale di bonifica. Parte della rete di bonifica viene data in gestione proprio a questi ultimi, ed è

coordinata attraverso la stipula di apposite convenzioni tramite le quali vengono trasferiti anche i compiti di manutenzione e di salvaguardia, ai sensi del R.D. 368/1904 e del presente regolamento. All'interno delle suddette convenzioni viene anche definita la rappresentatività nei riguardi degli interlocutori istituzionali, ripartita tra Consorzio di Bonifica e Compagnia o Consorzio irriguo, o Comuni, o privati.

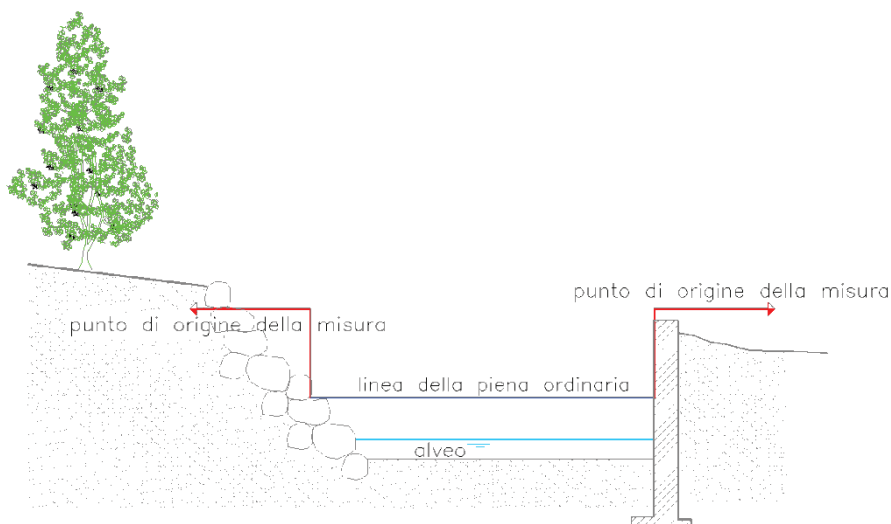
5. DIMENSIONAMENTO FASCE DI RISPETTO

5.1 INDICAZIONI GENERALI

Le fasce di rispetto sono imposte, secondo la normativa vigente, rispetto al piede arginale esterno o, in assenza di argine in rilevato, rispetto alla sommità della sponda incisa su entrambe le sponde.



Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.



A causa di possibili imprecisioni nella rappresentazione cartografica, dovute alle dimensioni del segno grafico, si renderà necessario verificare da parte del soggetto che presenterà istanza di autorizzazione per interventi in prossimità della rete idrica la correttezza di quanto riportato in cartografia, mediante con opportuni rilievi e/o ispezioni mirate.

Nell'eventualità in cui un corso d'acqua, per cause naturali, modifichi nel tempo la sua linea di normale deflusso, si renderà necessario ridefinire le fasce di rispetto sul nuovo tracciato, mantenendo comunque anche quella applicata alla sede originaria, a meno che non si dimostri che quest'ultima non riveste più alcuna funzione idraulica e si attivino le procedure per la sdemanializzazione dell'alveo abbandonato.

5.2 RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E MINORE

In base a quanto dettagliato nella relazione identificativa del reticolo idrico del territorio comunale di Bergamo, le fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti alle reti Principale e Minore sono così schematizzate:

- reticolo idrico principale: fascia di rispetto di 10 m per ciascuna sponda;
- reticolo idrico minore: fascia di rispetto di 10 m per ciascuna sponda.

Laddove espressamente identificata nella Tavola "All. 3 - DPI1 - Individuazione reticolo idrico" la zona di riduzione della fascia di rispetto compresa tra m. 4 e m.10 dovrà mantenere la destinazione pubblica delle aree, ogni intervento non dovrà recare pregiudizio alla possibilità di manutenzione dell'alveo e dovrà essere acquisito preventivo parere dell'Autorità idraulica competente; in tale zona non sono possibili nuove volumetrie che generino superfici coperte.

All'interno del territorio comunale di Bergamo è stato istituito nell'anno 1977 il Parco Regionale dei Colli di Bergamo, regolamentato da un Piano Territoriale di Coordinamento proprio e da normativa specifica; per quanto riguarda i corsi d'acqua che ricadono all'interno dei confini del Parco, la distanza di imposizione delle fasce di rispetto che era stata definita nelle norme di Piano era pari a 30 m, e come tale era stata recepita anche nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale. Con successiva deliberazione n. 5 del 07/06/2004, avente come oggetto "Esame delle osservazioni e approvazione del Piano di Settore dei Nuclei abitati e modifica delle N.T.A. del Piano di Settore del Tempo Libero e del Piano di Settore Agricolo del Parco Regionale dei Colli di Bergamo", l'articolo riguardante i corsi d'acqua e le fasce spondali è stato così modificato "... Nelle fasce espressamente indicate nelle tavole di Piano, e comunque in tutte le fasce latitanti i fiumi, i torrenti, le rogge, nonché i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico 11 dicembre 1933 n. 1775, per una profondità di **m. 10** su ambo i lati: ...". Resta, quindi, confermata una fascia di 10 m per ciascuna sponda per tutti i tratti ricadenti all'interno dei confini del Parco.

5.3 RETICOLO IDRICO CONSORTILE

Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Consortile sono fissate, secondo quanto disposto nel R.R. n° 3/2010, in linea generale in misura pari a 10 m per ciascuna sponda, derogabile a 5 m a seconda dell'importanza riconosciuta ai singoli corsi idrici.

In particolare, una fascia ridotta a 5 m viene assegnata in base al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- il corso idrico presenta dimensioni dell'alveo relativamente contenute;
- il corso idrico è dotato di portate d'acqua regolate da monte o ridotte durante buona parte dell'anno;
- il corso idrico è caratterizzato dall'essere ramo secondario di derivazione da un ramo principale di superiore importanza;
- il corso idrico è tombinato o coperto e attraversa aree urbanizzate.

Per quanto riguarda il territorio comunale di Bergamo, il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca ha ritenuto sufficientemente cautelativo in termini di tutela idraulica e di salvaguardia ambientale assegnare:

- una fascia di rispetto di **5 m** per ciascuna sponda alle rogge Morla di Comun Nuovo e Spirano, Nuova, Piuggia di Loreto, Piuggia di Stezzano, Guidana, Morlana ramo B, Morlino di Grassobbio, Morla di Campagnola e Orio, Ponte Perduto di Monasterolo, Curna nel tratto coperto, Oriolo Grasso e San Tommaso, Colleonesca, Urganza, Ponte Perduto, Morlino Asperti, Morlino Passi, Oriolo Solza, Scaricatore Roggia Curna, Piuggia di Loreto, Mina Benaglia, Roggia Serio ad esclusione dell'ultimo tratto canalizzato a cielo aperto in quartiere Loreto, sistema di regimazione Nuovo Ospedale di Bergamo con l'esclusione del tratto comprendente i bacini di laminazione, Colatore di Dalcio a valle dell'immissione del sistema di regimazione del Nuovo Ospedale;
- una fascia di rispetto di **10 m** per ciascuna sponda alle rogge:
 - Serio nell'ultimo tratto canalizzato, a cielo aperto, in quartiere Loreto;
 - Morlana ramo A;
 - Curna nei tratti a cielo aperto;
 - Colatore di Dalcio nel tratto del Nuovo Ospedale;

- Canale emissario al Fiume Brembo.

Tali fasce garantiranno al Consorzio di Bonifica anche l'accessibilità ai tracciati così da poter attuare tutti gli interventi necessari per una corretta manutenzione della rete.

6. REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

Come previsto dall'art. 93, r.d. n. 523/1904, nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente.

Per la regolamentazione generale degli interventi all'interno delle fasce di rispetto si fa riferimento alla D.G.R. n. X/4229 del 23 ottobre 2015, allegato E "Linee guida di polizia idraulica", elaborato con riferimento a quanto disposto dal R.D. n. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".

6.1 RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

Per quanto attiene ai corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale, la regolamentazione degli interventi all'interno delle fasce di rispetto fa riferimento ai disposti del R.D. n. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie". In particolare, il capo VII – Polizia delle acque pubbliche, norma gli interventi e gli atti vietati sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, nonché le opere e gli atti che necessitano di permesso del Prefetto (rif. artt. 93 – 101).

Con D.D.G. 3 agosto 2007, n. 8943, la Direzione Generale Reti e servizi di pubblica utilità di Regione Lombardia ha pubblicato le "Linee Guida di Polizia Idraulica", con l'obiettivo di garantire l'uniforme applicazione della normativa sul territorio regionale da parte delle Sedi Territoriali e dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPo).

I principi enunciati nelle linee guida sono successivamente stati recepiti nelle successive Delibere in ultimo costituite dalla D.G.R. X/4229 del 23 ottobre 2015, con particolare riferimento all'allegato E "Linee guida di polizia idraulica".

Si demanda, comunque, all'Ente competente (identificato nella Sede Territoriale di Regione Lombardia) la definizione di prescrizioni e criteri di applicabilità per le pratiche attinenti al Reticolo Principale identificato.

6.2 RETICOLO IDRICO MINORE

Per quanto attiene i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore vengono di seguito fornite le prescrizioni per la regolamentazione degli interventi all'interno delle fasce di rispetto, con riferimento alla D.G.R. n. X/4229 del 23 ottobre 2015 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica", allegato D "Criteri per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica di competenza comunale" ed allegato E "linee guida di polizia idraulica", elaborati con riferimento a quanto disposto dal R.D. n. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e dalla recente L.R. 4/2016..

- Tutti i corsi d'acqua identificati come appartenenti al Reticolo Idrico Minore devono essere mantenuti a cielo aperto, con il corso attuale e lo stato naturale delle sponde. Come indicato dal D. Lgs. 152/2006, art. 115, comma 1 e confermato dai successivi atti modificativi ed integrativi, vige il divieto di tombinatura.
- La vegetazione delle sponde deve essere salvaguardata ed eventualmente integrata con essenze arboree autoctone; è vietato qualsiasi intervento di sradicamento o incendio dei ceppi degli alberi che sostengono le sponde, per una distanza pari alla dimensione della fascia di rispetto definita.
- L'Amministrazione Comunale può consentire modifiche di tracciato, previo parere vincolante da richiedere all'Ufficio Territoriale Regionale (UTR) di Bergamo in merito alla conseguente variazione del Documento di Polizia Idraulica (DPI), finalizzato al successivo adeguamento dello strumento urbanistico vigente.
- L'Amministrazione Comunale può consentire opere di copertura, sovrappassi ed alterazione delle sponde solamente per casi motivati e adeguatamente documentati, quando sussistano ragioni di tutela della pubblica incolumità, ai sensi del D.Lgs 152/2006, art. 115, c. 1..".

Sarà compito dell'Amministrazione stessa valutare la rispondenza idraulica degli interventi, mentre le pratiche aventi rilevanza ai fini dello stato patrimoniale dovranno essere presentate direttamente dall'istante all'Agenzia del Demanio.

- È vietato qualsiasi intervento nell'alveo di fiumi, torrenti, rivi e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse degli stessi.
- È vietata qualsiasi forma di nuova edificazione, anche in interrato, all'interno della fascia di rispetto.
- Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere ed occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai 10 m, la L.R. 4/2016 disciplina all'art. 11 le attività permesse o vietate, distinguendo diversi casi in funzione del fatto che le opere abbiano o meno titolo legittimante e verifica di compatibilità idraulica.

In particolare, la Legge evidenzia le seguenti casistiche:

- assenza di titolo legittimante e verifica di compatibilità idraulica negativa: sono ammessi esclusivamente interventi di demolizione senza ricostruzione;
- presenza di titolo legittimante ma verifica idraulica negativa o rischio idraulico elevato: sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, senza aumento di superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, previa realizzazione di interventi di autoprotezione dalle piene, nonché previo inserimento del riferimento all'opera o all'occupazione nel piano di protezione civile comunale;
- assenza di titolo legittimante ma verifica di compatibilità idraulica positiva: sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, senza aumento di superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia;
- presenza di titolo legittimante e verifica idraulica positiva: sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, senza aumento di superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo.

- Sono operazioni vietate gli scavi entro la fascia di rispetto, la movimentazione del terreno entro una fascia di 4 metri dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.
- Sono consentiti gli interventi che non comportano influenza sul regime naturale dei corsi d'acqua, così come le opere di difesa che non comportano restringimenti della sezione d'alveo; tali interventi sono, comunque, soggetti a rilascio di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale previa verifica delle caratteristiche progettuali.
- È consentita la realizzazione di difese radenti (senza restringimento della sezione dell'alveo e a quota non superiore a piano campagna), realizzate in modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da consentire l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati e, comunque, dove non siano possibili alternative d'intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.
- Gli scarichi in corpo idrico superficiale sono soggetti a rilascio di autorizzazione da parte dell'Autorità Competente (attualmente Provincia) in termini di qualità delle acque, sentita l'Amministrazione Comunale per l'aspetto della quantità delle acque recapitate.
- Sono soggette a concessione con relativo versamento di canone regionale di polizia idraulica le seguenti opere: attraversamenti, parallelismi, coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi, scarichi acque, transiti arginali e rampe di collegamento, altre occupazioni di aree demaniali.
- I manufatti di attraversamento non dovranno, comunque, restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso, avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna, comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo. Gli attraversamenti aerei con luce maggiore di 6 metri dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" approvata con D.A.B n° 2/1999.
Per manufatti di dimensioni inferiori a 6 metri, è facoltà del Comune richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, di tale direttiva. In ogni caso il progetto dovrà

essere accompagnato da una relazione idrologico-idraulica attestante il dimensionamento dell'opera con un franco minimo di 1 metro tra il livello di massima piena e l'intradosso dei manufatti (quali ponti, passerelle,) rispetto alla portata calcolata con tempo di ritorno di 100 anni.

- Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo.
- Non è consentito apporre recinzioni a distanza inferiore a 10 m dalla sommità della sponda incisa. Tale distanza può essere ridotta a 4 m nel caso di recinzioni facilmente amovibili, realizzate senza muratura al piede. Sono escluse da tale restrizione le opere realizzate dall'Amministrazione Comunale con funzione di sicurezza e protezione per la pubblica incolumità.
- Non è consentito realizzare nuove piantagioni aventi finalità economico-produttive e installare siepi per uso privato a distanza inferiore a 4 m dalla sommità della sponda incisa; esulano da tale vincolo interventi volti alla rinaturalizzazione e alla tutela ambientale, per i quali l'Amministrazione Comunale fornirà parere esaminando le proposte di intervento caso per caso.

La recente L.R. 4/2016, per la realizzazione di opere ed interventi di nuova costruzione conferma che la distanza dal piede esterno degli argini o, in mancanza, dal ciglio dell'alveo inciso dei corsi d'acqua pubblici non può essere inferiore a 10 m riguardo sia al reticolo idrico principale che a quello minore.

6.3 CORSI IDRICI DI COMPETENZA CONSORTILE (rif. allegato C)

Per quanto riguarda il sistema di Rogge inserite nel reticolo consortile (rif. elenco corsi di cui alla D.G.R. n. X/4229 del 23 ottobre 2015, allegato C), la regolamentazione delle attività all'interno delle fasce di rispetto è normata dal R.R. n. 3 del 08/02/2010 "Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'art. 85, comma 5, della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo'" nonché dal Regolamento Consortile di polizia idraulica approvato con D.G.R. n. X/7213 del 09/10/2017.

Tale regolamento, all'art. 15 prevede che i Consorzi di Bonifica predispongano un regolamento consortile per il rilascio delle concessioni, per la determinazione dei canoni concessori e per la definizione delle procedure relative al procedimento sanzionatorio.

Il Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, di univoca applicazione per tutti i Comuni del comprensorio e relativo a tutti i corsi d'acqua ricadenti all'interno della rete idrica di competenza, prescrive in particolare quanto sotto riportato. Per maggiori dettagli si rimanda alla consultazione del documento sopra citato.

ATTIVITÀ VIETATE

È fatto assoluto divieto, nella rete o nelle fasce di rispetto, di:

- a) realizzare fabbricati e/o costruzioni sia fuori terra che interrati;
- b) mettere a dimora alberature – quali siepi o filari –, scavare, il movimentare il terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, per una distanza di almeno 4 metri, salvo deroghe motivate per interventi di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale;
- c) occupare in qualunque modo o ridurre le aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- d) scaricare acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da aree esterne o suscettibili di inquinamento;
- e) aprire cave, temporanee o permanenti, che possano dar luogo a ristagni d'acqua, impaludamenti di terreni o, in ogni caso, alterare in qualunque modo il regime idraulico della bonifica stessa ovvero mettere a rischio la stabilità delle sponde dei canali;
- f) realizzare qualunque opera atta ad alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, le opere di difesa e loro accessori e manufatti attinenti; nonché qualunque intervento possa, anche indirettamente, degradare o danneggiare i corsi d'acqua;
- g) ingombrare totalmente o parzialmente i luoghi col getto o caduta di materiale terroso, pietre, erbe, acque, rifiuti o altri materiali che possano, comunque, dar

luogo a qualsiasi genere di inquinamento dell'acqua o danneggiamento del corso d'acqua;

- h) depositare terre, o altro materiale, che, per una circostanza qualsiasi, possa essere trasportato e depositato, andando ad ingombrare la Rete o le fasce di rispetto;
- i) depositare il materiale come sopra definito, sul piano viabile delle strade di servizio nonché sulle loro pertinenze;
- j) interrompere o impedire, in qualunque modo mediante la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali.

Debbono, inoltre, essere considerati vietati, in assenza di uno specifico atto di assenso emanato dal Consorzio, i lavori, eseguiti sulla rete, ovvero nelle fasce di rispetto, che consistono nella:

- a) realizzazione di qualunque opera o nel posizionamento di una infrastruttura nell'alveo;
- b) apertura di nuove bocche e punti di derivazione;
- c) realizzazione di canali e fossi nei terreni laterali ai corsi d'acqua a distanza minore della loro profondità, misurata dal piede esterno degli argini o dal ciglio superiore della riva incisa con un limite comunque mai inferiore a m 1;
- d) demolizione e ricostruzione di opere assentite all'interno della fascia di rispetto;
- e) esercitare la pesca, l'allevamento e far pascolare gli animali.

Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3, su tutta la rete nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento e delle procedure approvative, rispetto alle quali il Consorzio conserva la totale discrezionalità tecnica, sono interventi ammessi e che richiedono il rilascio di autorizzazione o concessione da parte del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca:

- a) la variazione o l'alterazione del percorso della rete a condizione che non venga ridotta la capacità di portata nominale del corso d'acqua;
- b) la tombinatura e copertura della rete, esclusivamente nelle ipotesi in cui, ai sensi delle vigenti norme, ricorrano gravi ragioni di pubblica incolumità e/o di tutela sanitaria certificati dall'autorità competente ovvero per la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti;

- c) la realizzazione di attraversamenti con infrastrutture ed impianti, il loro parallelismo o la posa in subalveo in caso di comprovata necessità e impossibilità di diversa localizzazione, purché non lesive del valore della rete consortile;
- d) il transito su alzaie e banchine, nei limiti della stabilità e sicurezza delle opere idrauliche, a condizione che lo stesso sia compatibile con gli usi primari di gestione della rete e con gli altri usi già in essere;
- e) la navigazione e altri usi ludici delle acque, quando le condizioni idrauliche, statiche e di esercizio della rete lo consentano;
- f) lo scarico di acque, purché lo stesso non generi peggioramento della qualità d'uso delle stesse nello specifico canale;
- g) lo sfruttamento ai fini di produzione di energia da fonte rinnovabile.

Sono soggetti a provvedimenti di assenso rilasciati dal Consorzio, nella forma della concessione, dell'autorizzazione o del nulla osta, le seguenti opere e interventi, collegati al reticolo idrico:

- a) variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e di qualunque altra opera consorziale;
- b) costruzione di ponti, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, fogne, elettrodotti, gasdotti, infrastrutture tecnologiche ed altri manufatti, attraverso o nei canali e strade di bonifica, nonché le loro modifiche, demolizioni e ricostruzioni;
- c) derivazioni o prelievi di acqua dai canali consorziali, per usi diversi da quello agricolo, purché detti utilizzi siano preventivamente concessi ai sensi del r.r. 24 marzo 2006 n° 2 e del T.U. 11 dicembre 1933 n° 1775;
- d) immissione nei canali consorziali di acque con mezzi artificiali, o comunque scarico di acque di rifiuto di opifici industriali e simili;
- e) costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali, nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;
- f) costruzione, in fascia di rispetto, di piste e strade per il transito sulle sommità arginali e sulle banchine della rete;
- g) estrazione di terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;
- h) realizzazione di recinzioni a carattere amovibile e provvisorio, a distanza non inferiore a metri 4 dal ciglio o dall'unghia esterna arginale, lasciando la fascia libera e sgombra da qualsiasi impedimento. Per recinzione amovibile si deve

intendere quella realizzata con pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno, senza opere murarie.

- i) l'impianto dei pali amovibili e provvisori, semplicemente infissi nel terreno, senza opere murarie, costituenti testata di serre e tunnel mobili;
- j) il taglio e lo sfalcio della vegetazione nascente sulle pertinenze consorziali;
- k) la temporanea utilizzazione colturale di terreni di proprietà del Consorzio;
- l) la posa di pali per illuminazione, cartelli indicatori e pubblicitari;
- m) la posa di barriere e parapetti di protezione.
- n) l'immissione nei canali consorziali di acque di pioggia e di scarico nel caso in cui, per esigenze tecniche, per lo stato dei luoghi ovvero per altri impedimenti di natura tecnica, risulti impossibile od economicamente insostenibile recapitarle altrove.

Viene di seguito fornita la tabella riassuntiva delle distanze minime da rispettare per l'esecuzione degli interventi precedentemente citati.

ATTIVITA'	DISTANZA
<i>Apposizione di recinzioni</i>	4 m
<i>Piantagione di alberi</i>	4 m
<i>Installazione di siepi</i>	4 m
<i>Movimentazione di terreno</i>	4 m
<i>Realizzazione di fabbricati</i>	10 m
<i>Esecuzione di scavi</i>	4 m
<i>Apertura di canali</i>	1 m
<i>Realizzazione di depositi di materiali</i>	10 m

Per quanto attiene la possibilità di rettifica di brevi tratti di corso d'acqua, con mantenimento a cielo aperto degli stessi, è compito dell'istante presentare proposta di sistemazione, ponendo particolare attenzione al mantenimento delle caratteristiche idrauliche ed ambientali che caratterizzano il reticolo. Il Consorzio è tenuto ad

esprimere il proprio parere tecnico sulla verifica di compatibilità idraulica dell'intervento e, successivamente, a concedere autorizzazione/concessione ai lavori; è l'istante stesso che si deve preoccupare di attivare le procedure del caso per la gestione patrimoniale nel caso di canali demaniali con l'Agenzia del Demanio, raccogliendo anche il parere di Regione Lombardia riguardo la variazione del tracciato e conseguente richiesta parere di Variante allo Studio del Reticolo Idrico Minore, e con il Consorzio di Bonifica per quelli non demaniali.

6.4 CORSI IDRICI NEL PARCO DEI COLLI

Per quanto riguarda i corsi ricadenti all'interno del confine del Parco dei Colli di Bergamo, siano essi appartenenti al Reticolo Idrico Principale, Minore o Consortile, valgono le prescrizioni riportate all'interno del documento "Piano Territoriale di Coordinamento" del Parco ed alle norme specifiche dei Piani di Settore del parco.

Si riportano di seguito le indicazioni principali, rinviando comunque per eventuali consultazioni di dettaglio ai documenti originali ed integrali costituenti la normativa del Parco dei Colli di Bergamo.

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO

TITOLO 2 ART. 16 Vincoli speciali

16.6 Fasce di rispetto

Sono individuate con apposito segno grafico le fasce di rispetto di fiumi, di opere e infrastrutture pubbliche. Tali aree sono inedificabili secondo le leggi che lo prevedono. Per le opere eventualmente ammesse ai sensi di legge dovrà essere preventivamente acquisito il parere del consorzio.

TITOLO 3 ART. 17 Tutela dei corsi d'acqua

17.1 Lungo le sponde dei fiumi, le opere di difesa spondali dovranno essere eseguite secondo progetti esecutivi che preciseranno anche le modalità di piantumazione di alberi d'alto fusto lungo i corsi d'acqua adottando modalità compatibili con l'ambiente fluviale.

Anche le eventuali opere di difesa spondali e sistemazione idraulica dovranno essere eseguite adottando preferibilmente materiali reperiti sul posto, ovvero

che siano di uso tradizionale, provvedendo a semine, protezioni erbose o piantumazioni affinché le opere si inseriscano nell'ambiente senza turbativa.

N.T.A. DEL PIANO DI SETTORE DEL TEMPO LIBERO

3.4.2.1 Il Consorzio del Parco, d'intesa con il Consorzio di bonifica e con le altre amministrazioni interessate, promuove, anche con accordi di programma, il recupero e la rinaturalizzazione del sistema idrografico, con particolare riguardo per i corsi d'acqua e le fasce ripariali che hanno funzione di corridoi ecologici e di fasce di connessione paesistica e fruitivi tra le diverse parti del Parco e tra il Parco ed i principali spazi naturali esterni. Nelle fasce espressamente indicate nelle tavole di Piano, e comunque in tutte le fasce latitanti i fiumi, i torrenti, le rogge, nonché i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico 11 dicembre 1933 n. 1775, per una profondità di m. 10 su ambo i lati:

- non sono consentiti interventi edilizi o infrastrutturali, esclusi quelli esplicitamente previsti nelle tavole di Piano, né interventi agroforestali che possano indurre modificazioni nella modellazione del suolo o nella vegetazione riparia o nelle sistemazioni idrauliche, o pregiudicare l'accessibilità e la fruibilità delle sponde, se non ai fini di una maggiore naturalizzazione delle fasce stesse;
- non sono ammesse opere di copertura, intubazione, interrimento degli alvei e dei corsi d'acqua, né interventi di canalizzazione, derivazione di acque, ostruzione e sbarramento, se non strettamente finalizzati ad opere pubbliche per la difesa e la valorizzazione del patrimonio agroforestale, per utilizzi agricoli o idropotabili approvati dal Consorzio o per altri interventi di interesse del Parco previsti dal Piano, e sulla base di studi tecnici che ne dimostrino l'assoluta necessità ed insostituibilità;
- gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica, ivi compresi quelli di manutenzione, devono applicare tecniche e metodi dell'ingegneria naturalistica o che, comunque, garantiscano la continuità dell'ecosistema e la ricostruzione del manto vegetale.

7. GESTIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL RETICOLO IDRICO, PROCEDURE AUTORIZZATIVE E CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

Le attività che gli Enti competenti sono chiamati a svolgere nella gestione del reticolo idrografico riguardano:

1. l'espressione di pareri di compatibilità idraulica;
2. il rilascio di autorizzazioni per interventi inerenti i corsi d'acqua e le attività all'interno delle fasce di rispetto;
3. l'emissione di canoni per il rilascio delle concessioni;
4. la riscossione di canoni di cui sopra;
5. la realizzazione di opere di manutenzione dei corsi idrici.

In seguito ad identificazione del reticolo relativo al territorio comunale si possono presentare le seguenti situazioni, per le quali vengono identificati gli Enti competenti a seconda delle attività:

	Parere idraulico	Autorizzazione	Emissione del canone	Riscossione del canone
Reticolo idrico principale	Regione	Regione	Regione	Regione
Reticolo idrico minore	Comune	Comune	Comune	Comune
Reticolo consortile	Consorzio di Bonifica	Consorzio di Bonifica	Consorzio di Bonifica	Consorzio di Bonifica

Per quanto riguarda i corsi d'acqua che ricadono all'interno del confine del Parco dei Colli di Bergamo, ogni proposta di nuovo intervento deve essere sottoposta a parere degli uffici competenti dell'Ente Parco stesso.

L'attività di manutenzione è in capo al soggetto che emette e riscuote il canone concessorio.

7.1 GESTIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

La gestione e regolamentazione del Reticolo Idrico Principale rimane in capo a Regione Lombardia, attraverso le proprie sedi territoriali.

Per maggiori dettagli si rimanda agli allegati della D.G.R. n. X/4229 del 23 ottobre 2015, allegato G, in cui vengono dettagliate le procedure da attuarsi per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, per le modalità di realizzazione delle opere, per la documentazione da presentare.

Per quanto riguarda interventi di manutenzione o modalità realizzative di nuove opere, se non già previsto, si demanda all'autorità competente la definizione di procedure e specifiche tecniche, da valutarsi congiuntamente al richiedente nei casi specifici.

7.2 GESTIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL RETICOLO IDRICO CONSORTILE

Le attività che il Consorzio di Bonifica è chiamato a svolgere nella gestione del Reticolo Idrografico di sua competenza sono identificate in:

- espressione di pareri di compatibilità idraulica;
- rilascio di autorizzazioni per interventi inerenti i corsi d'acqua e le attività all'interno delle fasce di rispetto;
- emissione e riscossione di canoni per il rilascio delle concessioni;
- attività di manutenzione sui corsi di competenza.

L'autorizzazione agli scarichi in corso d'acqua superficiale è di competenza dell'Amministrazione Provinciale. Per quanto attiene le quantità scaricabili, l'Amministrazione Provinciale fa riferimento al parere rilasciato dal Consorzio di Bonifica per i corsi di cui all'allegato C.

Norma di riferimento per la valutazione di tali richieste sono le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e le indicazioni fornite dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque, cui si rimanda per qualsiasi riferimento.

Per ulteriori dettagli, si veda il successivo paragrafo 8 dedicato a questo argomento specifico.

A tutte le pratiche di polizia idraulica esistenti o aperte in seguito all'emanazione della D.G.R. n. X/4229 del 23 ottobre 2015, vanno applicati i canoni di polizia idraulica di cui all'allegato F "Canoni regionali di polizia idraulica" come aggiornati, modificati e/o integrati da eventuali ulteriori atti successivi.

Tali canoni sono soggetti a revisione periodica.

In particolare, le opere soggette a canone sono riassunte nei gruppi che seguono:

- *Attraversamenti*: linee elettriche, linee tecnologiche, piccole teleferiche e palorci per trasporto di materiali, funivie e cabinovie per trasporto di persone.
- *Parallelismi*: linee elettriche, recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini, linee tecnologiche, piccole teleferiche o palorci per trasporto di materiali, funivie e cabinovie per trasporto di persone.
- *Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi*: ponte di collegamento a fondi interclusi, passerelle, ponti, tombinature, sottopassi.
- *Scarichi*: acque meteoriche e scarichi di fognature di privati residenziali, tutti gli altri scarichi.
- *Transiti arginali e rampe di collegamento*: singole autorizzazioni di transito, uso viabilistico (per soli Enti pubblici), transito per fruizione turistica, rampa di collegamento agli argini dei corsi d'acqua carrale e pedonale.
- *Occupazione di aree demaniali*: occupazione per uso agricolo e/o venatorio, sfalcio erba e taglio piante nelle aree demaniali, pioppeti e colture legnose pluriennali, occupazione di area demaniale, occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene, cartelli di indicazione fino a 1 mq.

Al momento del rilascio delle concessioni, ne vengono anche stabiliti condizioni, durata e importo del canone da versare all'Amministrazione Comunale. Generalmente la durata è fissata in 8 anni, salvo casi particolari di opere per le quali sono necessarie valutazioni specifiche. La durata massima, comunque, non può essere superiore ad anni 19.

I richiedenti l'autorizzazione per le opere inerenti il Reticolo Idrico Consortile devono presentare al Consorzio di Bonifica la seguente documentazione di rito:

- domanda completa di dati anagrafici e fiscali, secondo fac-simile predisposto dal Consorzio;
- relazione tecnica di accompagnamento descrittiva dell'intervento che si vuole realizzare, redatta secondo quanto previsto dalla normativa vigente e da eventuali modifiche che subentreranno al presente regolamento;
- sezione trasversale del corso d'acqua ove vengono o sono state realizzate le opere oggetto della concessione;
- disegni del manufatto, con particolare riferimento a sezione, pianta e particolari;
- corografia in scala 1:10.000;
- copia autentica dell'estratto catastale in scala 1:2.000;
- aerofotogrammetria in scala 1:2.000;
- fotografie del luogo interessato dalla domanda.

La documentazione dovrà essere presentata in n. 2 copie cartacee e n. 1 copia in forma digitale.

Si renderà anche necessario, da parte dell'istante, verificare con opportuni rilievi topografici e/o ispezioni mirate (per tratti coperti o intubati) la correttezza del tracciato evidenziato cartograficamente ed il limite esterno delle rispettive fasce di rispetto indicate.

La manutenzione dei corsi appartenenti alla Rete di Bonifica viene attuata dal Consorzio di Bonifica direttamente o mediante accordi o convenzioni con altre Compagnie e Consorzi di Irrigazione esistenti.

Per interventi di manutenzione di alveo, di sponde e di opere idrauliche, da realizzarsi secondo quanto specificato al successivo paragrafo 9, attuati da soggetti diversi dal Consorzio di Bonifica, è sufficiente presentare domanda scritta di autorizzazione con breve descrizione localizzativa delle aree o delle opere sulle quali si vuole intervenire.

Per maggiori dettagli si rimanda, comunque, alla consultazione del Regolamento Consortile approvato con D.G.R. n. X/7213 del 09/10/2017 nella sua versione integrale.

7.3 GESTIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Tra i compiti di polizia idraulica trasferiti ai Comuni sul Reticolo Idrico Minore rientrano:

- il rilascio di concessioni per la realizzazione di attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere);
- il rilascio di autorizzazioni allo scarico, per quanto attiene le quantità delle acque recapitate;
- l'applicazione dei canoni regionali di polizia idraulica per le pratiche di polizia idraulica relative a concessioni esistenti o di nuova richiesta;
- il rilascio di autorizzazioni per interventi all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore identificato;
- il rilascio di parere idraulico per la rettifica di tratti di tracciato dei corsi, previo ottenimento di parere specifico alla variazione al Documento di Polizia Idraulica (DPI) da parte dell'Ufficio Tecnico Regionale di Bergamo.

L'autorizzazione agli scarichi in corso d'acqua superficiale è di competenza dell'Amministrazione Provinciale per la qualità dell'acqua. Per quanto attiene le quantità scaricabili, l'Amministrazione Provinciale fa riferimento al parere rilasciato dall'Amministrazione Comunale per i corsi appartenenti al Reticolo Idrico Minore.

Norma di riferimento per la valutazione di tali richieste sono le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e le indicazioni fornite dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque, cui si rimanda per qualsiasi riferimento.

Per ulteriori dettagli, si veda il successivo paragrafo 8 dedicato a questo argomento specifico.

Per quanto attiene agli attraversamenti che interessano il Reticolo Idrico Minore, intendendo con questo termine ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture a rete, si fa riferimento alla direttiva emanata dall'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B". Tale direttiva norma gli attraversamenti che

hanno luce superiore ai 6 m, ma è facoltà dell'Amministrazione Comunale richiederne l'applicazione anche per i manufatti di dimensioni inferiori.

Il progetto degli interventi deve essere accompagnato da relazione idrologico-idraulica sottoscritta da tecnico abilitato e competente attestante che il dimensionamento degli stessi è stato calcolato facendo riferimento ad una piena con tempo di ritorno di 100 anni e un franco minimo di 1m (misurato tra l'intradosso del manufatto e il livello di massima piena).

Nel caso di esigenze particolari o di corsi d'acqua di piccole dimensioni, è possibile ricorrere a variazioni dei parametri citati, purché supportate da giustificazioni tecniche specifiche.

In ogni caso, i manufatti da realizzare non devono causare restringimenti delle sezioni attraversate o variazioni delle pendenze di fondo.

Non è consentita la realizzazione o la permanenza di manufatti o la posa di impianti a rete in assenza di apposita autorizzazione.

A tutte le pratiche di polizia idraulica esistenti o aperte in seguito all'emanazione della D.G.R. n. X/4229 del 23 ottobre 2015 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica" vanno applicati i canoni di polizia idraulica di cui all'allegato F "Canoni regionali di polizia idraulica".

Tali canoni sono soggetti a revisione periodica.

In particolare, le opere soggette a canone sono riassunte nei gruppi che seguono:

- *Attraversamenti*: linee elettriche, linee tecnologiche, piccole teleferiche e palorci per trasporto di materiali, funivie e cabinovie per trasporto di persone.
- *Parallelismi*: linee elettriche, recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini, linee tecnologiche, piccole teleferiche o palorci per trasporto di materiali, funivie e cabinovie per trasporto di persone.
- *Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi*: ponte di collegamento a fondi interclusi, passerelle, ponti, tombinature, sottopassi.
- *Scarichi*: acque meteoriche e scarichi di fognature di privati residenziali, tutti gli altri scarichi.
- *Transiti arginali e rampe di collegamento*: singole autorizzazioni di transito, uso viabilistico (per soli Enti pubblici), transito per fruizione turistica, rampa di collegamento agli argini dei corsi d'acqua carrale e pedonale.

- *Occupazione di aree demaniali:* occupazione per uso agricolo e/o venatorio, sfalcio erba e taglio piante nelle aree demaniali, pioppeti e colture legnose pluriennali, occupazione di area demaniale, occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene, cartelli di indicazione fino a 1 mq.

Al momento del rilascio delle concessioni, ne vengono anche stabiliti condizioni, durata e importo del canone da versare all'Amministrazione Comunale. Generalmente la durata è fissata in 19 anni, salvo casi particolari di opere per le quali sono necessarie valutazioni specifiche. La durata massima, comunque, non può essere superiore ad anni 30 per i soli Enti Pubblici.

I dettagli dei canoni sono comunque riportati in allegato al presente regolamento.

I richiedenti l'autorizzazione per le opere inerenti il reticolo idrico minore devono presentare all'Amministrazione Comunale la seguente documentazione di rito:

- domanda completa di dati anagrafici e fiscali, secondo fac-simile predisposto dall'Amministrazione;
- relazione tecnica di accompagnamento descrittiva dell'intervento che si vuole realizzare, redatta secondo quanto previsto dalla normativa vigente e da eventuali modifiche che subentreranno al presente regolamento;
- sezione trasversale del corso d'acqua ove vengono o sono state realizzate le opere oggetto della concessione;
- disegni del manufatto, con particolare riferimento a sezione, pianta e particolari;
- corografia in scala 1:10.000;
- copia autentica dell'estratto catastale in scala 1:2.000;
- aerofotogrammetria in scala 1:2.000;
- fotografie del luogo interessato dalla domanda.

La documentazione dovrà essere presentata in n. 2 copie cartacee e n. 1 copia in forma digitale.

Si renderà anche necessario, da parte dell'istante, verificare con opportuni rilievi topografici e/o ispezioni mirate (per tratti coperti o intubati) la correttezza del tracciato

evidenziato cartograficamente ed il limite esterno delle rispettive fasce di rispetto indicate.

La manutenzione degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore viene attuata dalla Amministrazione Comunale direttamente o mediante accordi o convenzioni. Per interventi di manutenzione di alveo, di sponde e di opere idrauliche, da realizzarsi secondo quanto specificato al successivo paragrafo 9, attuati da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale, è sufficiente presentare domanda scritta di autorizzazione con breve descrizione localizzativa delle aree o delle opere sulle quali si vuole intervenire.

Per quanto attiene la possibilità di rettifica di brevi tratti di corso d'acqua appartenente al reticolo idrico minore, con mantenimento a cielo aperto degli stessi, è compito dell'istante presentare proposta di sistemazione, ponendo particolare attenzione al mantenimento delle caratteristiche idrauliche ed ambientali che caratterizzano il reticolo. Lo stesso deve presentare specifica istanza all'Agenzia del Demanio, ai sensi della DGR X/2176 del 25/07/2014 e del Decreto di Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo n. 7644 del 07/08/2014, ai fini dell'acquisizione dei pareri inerenti alla sdemanializzazione del vecchio sedime.

L'Amministrazione Comunale dovrà richiedere specifico parere all'UTR di Bergamo per quanto riguarda la variazione del DPI, finalizzato agli adeguamenti allo strumento urbanistico vigente.

8. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Ai sensi dell'allegato E alla D.G.R. n. X/4229 del 23 ottobre 2015, tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate. La materia è normata dall'art.12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

La L.R. n° 4/2016 introduce, per interventi di nuova trasformazione d'uso del suolo, il concetto di invarianza idraulica ed idrologica rimandando, per gli aspetti applicativi, all'emanazione di successivo regolamento attuativo.

Nelle more dell'emanazione dei suddetti atti regolamentari e in assenza di più puntuali indicazioni, relativamente alle portate meteoriche recapitate nei ricettori, si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Programma di Tutela e Uso delle Acque approvato con D.G.R.N. del 29 marzo 2006 (in particolare dall'Appendice G alle Norme Tecniche di Attuazione) e da eventuali sue modifiche e integrazioni.

Come già specificato al paragrafo precedente, l'autorizzazione agli scarichi in corso d'acqua superficiale ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. è di competenza dell'Amministrazione Provinciale. Per quanto attiene le quantità scaricabili nei corsi inseriti nel reticolo idrico minore e di bonifica, l'Amministrazione Provinciale fa riferimento al parere preventivo rilasciato rispettivamente dall'Amministrazione Comunale o dal Consorzio di Bonifica.

8.1 SCARICHI IN RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

Regione Lombardia, nella veste delle sue sedi territoriali, è autorità competente al rilascio di parere relativamente alle quantità scaricabili nei corsi appartenenti al reticolo idrico principale. Per maggiori dettagli e procedure, si rimanda a quanto disposto dall'Ente stesso.

8.2 SCARICHI IN RETICOLO IDRICO CONSORTILE E MINORE

Il Consorzio di Bonifica è autorità competente al rilascio di parere relativamente alle quantità scaricabili nei corsi inseriti nel Reticolo di Bonifica.

Il Consorzio stesso rilascia anche concessione per la realizzazione del manufatto di recapito, per il quale il soggetto richiedente è poi tenuto a versare relativo Canone concessorio in base alle indicazioni riportate nel paragrafo precedente.

L'Amministrazione Comunale, invece, è autorità competente al rilascio di parere relativamente alle quantità scaricabili nei corsi inseriti nel Reticolo Idrico Minore. Allo stesso modo, rilascia anche concessione per la realizzazione del manufatto di recapito, per il quale il soggetto richiedente è poi tenuto a versare relativo Canone concessorio in base alle indicazioni riportate nel paragrafo precedente.

Norma di riferimento per la valutazione delle richieste in termini di quantità recapitabili sono le "Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) e le indicazioni fornite dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque come recepite dal Programma di Tutela ed Uso delle Acque approvato da Regione Lombardia, cui si rimanda per qualsiasi riferimento.

Il P.A.I. prevede l'emanazione di una direttiva specifica da parte dell'Autorità di Bacino, che non è ancora stata pubblicata. Nelle more di emanazione della suddetta direttiva ed in assenza di ulteriori indicazioni, valgono i criteri stabiliti nella normativa regionale (P.T.U.A.), che forniscono le seguenti portate ammissibili ai corsi d'acqua in relazione alla capacità di smaltimento del corpo recettore:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.

Sono escluse da tali limiti le aree montane e quelle afferenti direttamente nei fiumi Serio, Adda Cherio, Brembo, Oglio.

In linea generale, gli obiettivi del P.T.U.A. sono quelli congiunti di ridurre le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie e di tutelare la qualità dei corpi idrici superficiali; a tal riguardo, devono essere privilegiati la separazione delle acque meteoriche non suscettibili di contaminazione ed il relativo smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, e solo in via subordinata lo scarico in corsi d'acqua superficiali. In particolare:

- *aree di ampliamento ed espansione residenziale*: deve essere previsto, ove possibile in base alle caratteristiche del suolo, il totale smaltimento in loco delle acque dei tetti e delle superficie impermeabilizzate; ove ciò non è possibile, si deve prevedere lo smaltimento tramite fognatura;
- *aree di ampliamento ed espansione industriale*: deve essere prevista la separazione delle acque di prima pioggia suscettibili di essere contaminate, che andranno immesse in pubblica fognatura; le acque eccedenti la prima pioggia e tutte le acque provenienti dalle coperture dei fabbricati e dalle superficie non suscettibili di contaminazione saranno smaltite sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ove possibile. Nel caso in cui non sia possibile lo smaltimento delle acque meteoriche in loco o attraverso la rete fognaria, dovranno essere

realizzate vasche di laminazione opportunamente dimensionate (tempo di ritorno $T = 20$ anni).

Ai fini dell'ammissibilità degli scarichi nei corpi idrici superficiali in relazione alla qualità delle acque scaricate, si fa riferimento a:

- regolamento regionale 24/03/2006, n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- regolamento regionale 24/03/2006, n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- D. Lgs. 152/06.

Si rimanda comunque alla consultazione delle norme citate per una visione più approfondita dell'argomento.

Preliminarmente o congiuntamente alla presentazione della domanda di autorizzazione alla Provincia, viene richiesto il parere del Consorzio per il reticolo idrico consortile, all'Amministrazione Comunale per il Reticolo Idrico Minore, secondo procedura che prevede la seguente documentazione di rito:

1. corografia in scala 1:10.000;
2. estratto aerofotogrammetrico in scala 1:2.000 o 1:5.000
3. estratto mappa catastale in scala 1:2.000;
4. disegni del manufatto di scarico: piante, sezioni e prospetti in scala adeguata;
5. fotografie del luogo interessato dalla domanda;
6. relazione tecnica di accompagnamento con valutazione della portata dello scarico e del corso d'acqua recettore con tempo di ritorno $T = 20$ anni.

9. INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA SUI RETICOLI IDRICI MINORE E CONSORTILE

L'imposizione delle fasce di rispetto sui corsi d'acqua del Reticolo Idrico è finalizzata sia a garantirne la tutela che a consentirne l'accessibilità per interventi di

manutenzione. Questi ultimi interessano sia gli elementi fisici costituenti il corso d'acqua (alveo e sponde) che le opere idrauliche che sul corso d'acqua stesso sono state realizzate (briglie, paratoie, saracinesche, partitori, ...).

Per poter accedere ai corsi d'acqua, è consentita la realizzazione di rampe temporanee per i mezzi meccanici, che dovranno essere rimosse dopo l'intervento.

Le manutenzioni inerenti alveo e sponde comprendono i seguenti interventi:

- asportazione di materiale, naturale e non, che comporti riempimenti e restringimenti di sezione (ad esclusione dei materiali inerti);
- taglio dell'erba e della vegetazione ripariale;
- rimodellamento a seguito del verificarsi di fenomeni erosivi;
- ripristino delle sezioni di deflusso in corrispondenza di ponti ed attraversamenti.

Per quanto riguarda, invece, le opere idrauliche, la manutenzione vede l'attuarsi di:

- pulizia e controllo di stabilità delle strutture in cemento armato;
- rimozione di materiali di deposito che possano generare intasamenti e malfunzionamenti;
- ripristino delle protezioni spondali eventualmente danneggiate.

10. MODALITA' DI REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI SUI RETICOLI IDRICI MINORE E CONSORTILE

L'imposizione di fasce di rispetto sui corsi d'acqua non è elemento puramente vincolante, bensì fornisce la possibilità di realizzare una serie di interventi finalizzati alla valorizzazione di aree e percorsi da sempre considerati marginali, nonché alla tutela idraulica ed idrogeologica del territorio.

Tali interventi devono però essere attuati secondo modalità operative ben precise, tipiche dell'ingegneria naturalistica; tali tecniche, infatti, assolvono il duplice obiettivo di contribuire sia alla protezione del suolo che all'arricchimento ecologico e paesaggistico degli ambiti di pertinenza dei sistemi idrici.

La copertura del terreno con semina di essenze arbustive e legnose o di zolle erbose accresce la resistenza del terreno all'erosione e riduce i fenomeni di dilavamento superficiale. Allo stesso modo, lo sviluppo di ambienti naturali ecologicamente ricchi favorisce l'istituzione di attività legate alla conoscenza ed alla fruibilità di ambiti territoriali significativi della provincia.

Si riportano nel seguito alcune indicazioni da seguire in fase di intervento:

- qualsiasi intervento di rimboschimento e semina lungo le sponde o all'interno delle fasce di rispetto deve prevedere l'uso di specie autoctone;
- opere di sostegno spondale o interventi di difesa devono essere realizzati utilizzando materiali naturali quali piante, legno, pietrame, reti in fibra naturale, etc.....;
- entro il primo metro dal piede arginale o dal ciglio della sponda incisa non possono essere piantate specie arboree ad alto fusto;
- è possibile la messa a dimora di recinzioni, purché realizzate senza muratura al piede, quindi facilmente amovibili, comunque a distanza non inferiore a 4 m rispetto alla sommità della sponda incisa. Tutte le altre tipologie devono essere collocate oltre la fascia di rispetto;
- è consentita la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali lungo la rete idrica, purché realizzati nel rispetto delle caratteristiche naturali dell'ambiente; non possono, quindi, essere realizzate asfaltature ma i fondi devono essere mantenuti in materiale naturale, eventuali barriere protettive devono essere realizzate in legno o in materiale idoneo al contesto urbano, così come le attrezzature per eventuali aree di sosta e la cartellonistica con l'indicazione dei tracciati;
- è consentita la creazione di percorsi didattici, finalizzati alla conoscenza di ambienti naturali fluviali, purché impostati nel rispetto della natura e accompagnati da strumenti di supporto alla didattica realizzati con materiali naturali compatibili.